



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione

Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione
della Provincia Autonoma di
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per
a Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per le
Scuole delle Località Ladine
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA

e p.c. All'Ufficio di Gabinetto
SEDE
Al Ministero della Giustizia
SEDE

Oggetto: Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori (D.Lgs. n. 39/2014).

Questa Amministrazione fa presente che dal prossimo 6 aprile entrerà in vigore l'art. 25-bis del d.P.R. n. 313 del 2002, secondo il quale *“Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui*

agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.

Al riguardo, si rappresenta che saranno tempestivamente fornite ulteriori idonee indicazioni al fine di agevolare e semplificare le modalità di attuazione della predetta normativa e di garantire le sue finalità di tutela dei minori.

F.to IL CAPO DIPARTIMENTO
Luciano Chiappetta